



Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli

A.C. 2112-ter

Dossier n° 376 - Schede di lettura
11 novembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2112-ter
Titolo:	Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	29 ottobre 2024
assegnazione:	29 ottobre 2024
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

L'[A.C. 2112-ter](#) ha ad oggetto "*Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli*".

Il disegno di legge in esame è stato assegnato alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) in sede referente. Esso si compone di un unico articolo (art. 83) che riproduce, sostanzialmente, il contenuto dell'art. 83 del [disegno di legge n. 2112](#), stralciato, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Regolamento della Camera e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024.

Si ricorda che nella [seduta](#) della V Commissione Bilancio della Camera del 29 ottobre scorso sono state segnalate alcune disposizioni contenute nel sopra citato disegno di legge C. 2112 di carattere ordinamentale e organizzatorio prive di effetti finanziari: l'art. 83 inerente disposizioni volte a modificare la disciplina in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, i commi 2 e 3 dell'articolo 84 che prorogano al 31 dicembre 2025 il termine ultimo di efficacia di contratti a tempo determinato stipulati nelle more dello svolgimento di concorsi per dirigenti tecnici banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono state inoltre segnalate alcune disposizioni di carattere microsettoriale: l'articolo 88, comma 1, che costituisce un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al sostegno della tutela e della valorizzazione dei carnevali storici; l'articolo 88, comma 2, che costituisce un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali; l'articolo 89, comma 2, che autorizza, a decorrere dal 2025, la spesa di un milione di euro in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia.

L'A.C. 2112-ter, come sopra accennato, introduce modifiche normative volte a precisare, con riferimento alle **aree prealpine di collina, pedemontane e di pianura non irrigua**, i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.

Nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione in commento interviene sul [comma 703, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019), in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua.

Il comma 703, dell'art. 1 della citata **legge n. 145 del 2018** attualmente vigente, stabilisce che: "Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottano un **decreto** di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la

frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria".

Le modifiche operate dalle lettere **a) e b) del comma 1** della disposizione in commento (che riproducono, il contenuto delle lettere a, b, c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 83 del disegno di legge n. 2112) sono qui di seguito descritte.

In particolare, la **lettera a)**:

- apporta modifiche normative di tenore letterale al **comma 703 riconducendo in capo al solo Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste (prima Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) e non più anche al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (prima Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) la competenza ad emanare il suddetto **decreto**;
- interviene sul suddetto **comma 703** sostituendo l'indicazione degli specifici **fattori di svantaggio** ivi indicati ed individuandoli nel riferimento alla **minore produttività rispetto alla media nazionale, alla concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, o di aree protette, nonché alla carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura**;
- modifica il **comma 703** inserendo un ulteriore periodo nel quale si specifica che nel **decreto** di cui al comma 703, primo periodo, sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista [dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

Il comma 12, dell'art.1-*bis* del D.L. 91 del 2014, stabilisce che con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate [ai sensi dell'art. 32 del Regolamento n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013](#), i **soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole** di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 503 del 1999, **nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale** di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

In proposito si rappresenta che il comma 702 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 145 del 2018, è intervenuto modificando il suddetto comma 12 dell'art.1-*bis* del D.L. 91 del 2014 nel senso di equiparare alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale.

Si ricorda che il Regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'art. 154 del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#). Tuttavia, l'articolo 32 e l'allegato III dello stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. L'art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013 "*Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*" prevede che gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità previste dall'art. 31 a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici che sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

Tali zone sono classificate in: a) zone montane; b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane c) altre zone soggette a vincoli specifici. Il secondo paragrafo della stessa disposizione stabilisce che ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti. Il paragrafo 3 precisa poi che ai fini dell'ammissibilità alle indennità previste a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dall'art. 31, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III (ove sono indicati i parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali) al valore soglia indicato.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 503 del 1999, **l'anagrafe delle aziende agricole**, istituita ai sensi dell'[articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#), all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

La successiva **lettera b)** dello stesso comma 1 dell'art. 83 del disegno di legge in esame:

- aggiunge al comma 703, l'**ulteriore comma 703-bis** il quale precisa che la suddetta deroga prevista dal sopra citato art. 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, non si applica alle ipotesi di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel

territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

Come specificato nella relazione Tecnica allegata all'A.C. 2112, alla disposizione in commento non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Si segnala, infine, che è all'esame del Parlamento il [disegno di legge A.C. 2126](#) recante "*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*".

Relazioni allegare o richieste

L'A.C. 2112 è corredato di una relazione illustrativa e di una relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame introduce modifiche normative volte a precisare, con riferimento alle aree prealpine di collina, pedemontane e di pianura non irrigua, i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno.

Esso appare riconducibile alla materia "ordinamento civile" di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 Cost., secondo comma, lettera l), oltre a quella dell'**agricoltura**, di competenza regionale **residuale** (art. 117, quarto comma, Cost.). In proposito, si rappresenta che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g.), l'ordinamento civile e penale (lett. l), la profilassi internazionale (lett. q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s). Ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materia di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.